

CIRCOSCRIZIONE 7 ^
Aurora - Vanchiglia - Sassi
- Madonna del Pilone



CITTA' DI TORINO

ODGCI7 8 / 2022

23/05/2022

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 7 ^ - Aurora - Vanchiglia - Sassi -
Madonna del Pilone**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente DERI Gian Luca, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALESSI Patrizia Maria	DE COLL' Francesca	MOISO Daniele
AUSILIO Ernesto	GASPARRI Chiara	NINNI Sol
BRASCHI Massimo	GIANOTTO Maria Claudia	RAZZETTI Sara
CABBIA Maurizia Stefania	GIOVANNINI Domenico	RODIA Daniela
CAMMARATA Giuseppe	LA VAILLE Luca	SABATINO Silvio
CARIA Francesco	LAURIA Francesco Paolo	
CRISPO Michele	LUVISON Romano	
D'APICE Ferdinando	MARTINO Francesco	

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CASACCI Massimiliano - INI' Marta Sara - ZINDATO Maria

Con la partecipazione del Segretario TEMPO Cristina

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: C.7 - RICONOSCIMENTO DEI FIGLI DELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI: SENSIBILIZZAZIONE E RICHIESTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

PREMESSO

- Che per omogenitorialità si intende la relazione tra i componenti di una coppia omosessuale e i figli che crescono in quella coppia e che in Italia non esiste una legge che regolamenti e tuteli la genitorialità di una coppia omosessuale
- Che, in seguito ad una comunicazione del Prefetto, il Comune di Torino ha interrotto a partire dal 23 Marzo 2022 i riconoscimenti dei figli di coppie omogenitoriali, nati nella nostra Città, in attesa di una prossima sentenza della Cassazione.
- Che, in seguito a questa decisione, ai bambini di famiglie omogenitoriale, verrà riconosciuta una unica figura genitoriale, quella biologica.
- Che a partire dal mese di Aprile 2018 ad oggi sono stati effettuati n. 78 riconoscimenti, da parte del genitore di intenzione, di figli di coppie omogenitoriali, nonché n. 4 trascrizioni di atti di nascita esteri sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 14878/2017, sempre riferiti a coppie dello stesso sesso, con l'indicazione di entrambi i genitori.
- Che nel 2014 si è ottenuto da vari Tribunali per i minorenni la pronuncia di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. d) della L. n. 184/1983 e nel 2018 il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto un bambino fin dalla nascita come figlio di entrambe le sue madri.
- Che in Italia, nonostante l'entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016, che, in seguito al mutato quadro relazionale della nostra società, assimila formalmente le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso al matrimonio, non viene riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto alla cogenitorialità e fino ad oggi non vi è stato alcun intervento normativo in tal senso, ma solo un tacito riconoscimento consentito dalla giurisprudenza.
- Che tutto ciò confligge grandemente con l'art. 3 della Costituzione che fa esplicito riferimento all'abbattimento di tutti quegli ostacoli di tipo economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e non consentono il pieno sviluppo della persona.

CONSIDERATO

- Che le attuali norme giuridiche italiane sulle adozioni sono del tutto inadeguate ad intervenire nel delicato argomento circa le intenzioni di diventare genitori anche in assenza di un legame biologico con il nato, non essendo ancora riconosciuto un vero e proprio "diritto alla

genitorialità”.

- Che tali norme non lasciano spazio ad interpretazioni diverse da quelle formulate dal legislatore e che la loro mancata attuazione comporterebbe una reale violazione del diritto con conseguenze negative soprattutto sui soggetti più fragili, cioè sui minori, privandoli del diritto ad essere accuditi da entrambi i componenti della coppia.
- Che la stessa Corte Costituzionale, interpellata in precedenza su casi come quello in questione, ha rilevato che la delicatezza della materia richieda l'intervento del Legislatore.
- Che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2017, ha attribuito rilevanza giuridica alla c.d. “genitorialità sociale” di colui che esercita la funzione genitoriale nei confronti di un minore sulla base di un rapporto esclusivamente affettivo e che prescinde dai legami di consanguineità.
- Che il “Best interest of the child” si riferisce certamente anche al diritto del minore a mantenere regolari rapporti personali, contatti diretti e legami affettivi con entrambi i genitori accudenti, che se ne assumono con continuità la responsabilità genitoriale.
- Che, con una sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i diritti dei bambini di una coppia omogenitoriale, il cui atto di nascita è registrato in un paese terzo, devono essere riconosciuti anche negli Stati membri dove non è previsto il riconoscimento.

IMPEGNA IL PRESIDENTE

- Ad appoggiare il Sindaco di Torino e la Giunta Comunale della Città in tutte le attività di mobilitazione e sensibilizzazione pubblica sul tema del diritto alla omogenitorialità, affinché venga avviato al più presto un iter legislativo che colmi il vuoto attuale.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Dichiara di non partecipare al volto la Consigliera Gianotto.

Il Presidente dichiara APPROVATA tale proposta di ORDINE DEL GIORNO con il seguente risultato:

Presenti: 21

Votanti: 17

Astenuti: 4

D'APICE, DE COLL', LAURIA, MARTINO

Voti favorevoli: 12

AUSILIO, BRASCHI, CABBIA, CAMMARATA, CRISPO, DERI, GASPARRI, LA VAILLE, LUVISON, NINNI, RAZZETTI, SABATINO

Voti contrari: 5
ALESSI, CARIA, GIOVANNINI, MOISO, RODIA

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Gian Luca Deri

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Cristina Tempo